

Scuola Secondaria di I° grado
"G. PASCOLI"
Bari

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI
(D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998)

Parte I
PRINCIPI GENERALI

- ART. 1 La Scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio e si propone di contribuire alla crescita culturale e civile delle allieve e degli allievi favorendo il loro inserimento nella società civile.
- ART. 2 La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ciascuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione al diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno in accordo con i principi della Costituzione e dell'ordinamento dello Stato.
- ART. 3 La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, indipendentemente dalla loro età e condizione, nel rifiuto di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Parte II
DIRITTI E DOVERI

ART. 4 – DIRITTI

Le studentesse e gli studenti hanno:

1. il diritto ad una formazione culturale qualificata, che valorizzi e potenzi la loro identità e le loro capacità di apprendimento;
2. il diritto al rispetto e alla tutela della propria riservatezza, pur vivendo in un ambiente in cui si promuove la solidarietà;
3. il diritto di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della Scuola;
4. il diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva che li renda consapevoli dei risultati raggiunti;
5. il diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della loro comunità di appartenenza;
6. il diritto di vivere in un ambiente salubre e sicuro;
7. il diritto di esporre le loro ragioni prima di essere sottoposti a provvedimento disciplinare.

ART. 5 – DOVERI

Le studentesse e gli studenti sono tenuti :

1. a frequentare regolarmente le attività scolastiche e ad assolvere con puntualità gli impegni di studio;
2. ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale non docente e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
3. a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi generali di cui agli articoli 1, 2 e 3;
4. ad osservare le disposizioni organizzative del Regolamento di Istituto e le norme del Progetto per la Sicurezza della Scuola;
5. ad avere cura del materiale scolastico, dell'arredo e delle suppellettili dell'edificio che sono patrimonio comunale di cui tutti devono sentirsi responsabili;
6. a collaborare per rendere accogliente l'ambiente scolastico.

Parte III DISCIPLINA

ART. 6 – MANCANZE DISCIPLINARI

Sono ritenute mancanze disciplinari:

- a) atteggiamenti provocatori, reazioni incontrollate, turpiloqui, minacce o ricatti, che rechino offesa alle persone;
- b) linguaggio, abbigliamento, comportamenti non consoni all'ambiente e che quindi rechino offesa alla sua dignità;
- c) danneggiamenti alle cose, intenzionali o conseguenti a comportamenti scorretti;
- d) introduzione ed uso nella scuola di materiale improprio (quale ad esempio, giornaletti, petardi, accendini);
- e) scarsa puntualità, frequenza volutamente irregolare, assenze ripetutamente non giustificate o addirittura arbitrarie;
- f) comportamenti che ostacolano la comunicazione Scuola/Famiglia, quali ad esempio, falsificazione della firma dei genitori, ripetuta non puntualità nella riconsegna di documenti;
- g) sottrazione di beni altrui.

ART. 7 – SANZIONI DISCIPLINARI

Sono individuate le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione verbale, con annotazione sul registro dell'insegnante (per qualsiasi mancanza, qualora il docente lo ritenga necessario);
- b) rapporto scritto sul registro di classe e sul libretto delle comunicazioni (per qualsiasi mancanza, qualora il Capo d'Istituto o il docente lo ritenga necessario); con eventuale rientro a scuola accompagnato dal genitore
- c) sospensione delle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni per le mancanze disciplinari di cui all'art. 6 lettera a),d)
- d) immediato allontanamento dalla classe per le mancanze disciplinari di cui all'Art.6
- e) esclusione dalla visite d'istruzione per le mancanze disciplinari di cui all'art. 6, qualora i fatti accaduti si ritengano sanzionabili e siano documentati sul registro di classe e sul libretto delle comunicazioni scuola-famiglia
- f) frequenza od esecuzione di un'attività didattica utile a correggere la mancanza di cui all'art. 6 lettera b), oppure attività in favore della Scuola;
- g) svolgimento dell'intervallo in ambiente separato rispetto alle altre classi, qualora la mancanza di cui all'art. 6 lettera b) coinvolga più alunne o alunni;

- h) attività riparatoria o risarcimento diretto del danno, in riferimento alle mancanze di cui all'art. 6 lettera c);
- i) sequestro del materiale improprio, e , per casi di particolare gravità, provvedimenti di cui alle lettere precedenti;
- j) incremento dei controlli sugli apprendimenti (con immediata comunicazione alla famiglia), maggiorazione dei compiti, "recupero" del tempo scolastico perso (mediante modalità di volta in volta stabilite), per mancanze di cui all'art. 6 lettera e);
- k) obbligo di ammissione di colpa e restituzione del bene sottratto per le mancanze di cui all'art. 6 lettera g), eventuale sanzione di cui alla lettera d) del presente articolo; in caso di recidiva i provvedimenti di cui alla lettera c) del presente articolo.
- l) Le sanzioni di cui alle lettere c), d), e), k) del presente articolo devono essere esplicitate nel giudizio globale quadrimestrale immediatamente successivo alla data di irrogazione della sanzione.

Art. 8 – PROCEDIMENTO

Le sanzioni disciplinari vengono irrogate con il seguente procedimento:

1. la sanzione di cui all'art. 7 lettera a) è di competenza del singolo docente;
2. la sanzione di cui all'art. 7 lettera b) è di competenza del singolo docente o del Capo d'Istituto qualora questi accerti direttamente la violazione;
3. le sanzioni di cui all'art. 7 lettere c) sono di competenza del Consiglio di classe al completo (compresi quindi i genitori rappresentanti di classe) presieduto dal Capo d'Istituto;
4. Le sanzioni di cui all'Art. 7 lettera d) sono di competenza del Capo d'Istituto e del Docente presente al momento della mancanza disciplinare
5. le sanzioni di cui all'art. 7 lettere e), g) sono di competenza del Consiglio di classe composto dai soli docenti e presieduto dal Capo d'Istituto; il Consiglio convoca quindi la famiglia delle singole alunne o dei singoli alunni e condivide con essa il provvedimento medesimo;
6. il sequestro del materiale improprio spetta al docente che, in base alla gravità del caso, convoca direttamente la famiglia, o chiede l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 lettera c) e d);
7. le sanzioni di cui all'art. 7 lettera j) spettano al singolo docente o al Consiglio di classe composto dai soli docenti; entrambi hanno l'obbligo di condividere il provvedimento con il Capo d'Istituto; l'eventuale "recupero" del tempo scolastico va discusso anche con la famiglia dell'alunna o dell'alunno;
8. le sanzioni di cui all'art. 7 lettera k) , poiché richiedono estrema cautela e tutela della persona, sono irrogate sempre alla presenza del Capo di Istituto; se il fatto non è recidivo, l'ammissione di colpa e la restituzione del moltiplo garantiscono al soggetto l'anonimato; in caso di recidiva, la sospensione è decisa in base alle modalità previste dal comma 3 del presente articolo; in caso di furti di entità rilevanti, il Capo di istituto chiede l'intervento delle forze di Polizia.

ART. 9 – VALUTAZIONE DELLE MANCANZE DISCIPLINARI

1. La valutazione delle mancanze disciplinari in quanto tali e della loro gravità si effettua prendendo in considerazione i seguenti elementi:
 - a. rilevanza dell'obbligo violato
 - b. intenzionalità del comportamento
 - c. grado di imprudenza o negligenza
 - d. entità del danno e del disservizio provocato
 - e. eventuali precedenti violazioni delle stesse norme

- f. comportamento pregresso della studentessa o dello studente

Parte IV GARANZIE

ART. 10 – TUTELA DELLA STUDENTESSA E DELLO STUDENTE

A tutela della studentessa e dello studente si afferma che:

- la responsabilità disciplinare è personale;
- ogni provvedimento disciplinare ha lo scopo di riportare alla correttezza i rapporti all'interno della comunità scolastica e pertanto non è mai a danno personale;
- nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto scolastico;
- in nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestate; ogni sanzione è temporanea e deve tener conto della situazione personale della studentessa e dello studente, ai quali può essere offerta la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica;
- i provvedimenti gravi sono sempre assunti a livello collegiale, mai da una singola persona;
- è istituita una Commissione di Garanzia, cui ricorrere in caso di impugnazione del provvedimento.

Parte V RICORSI

ART.11 – IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 328, commi 2 e 4, del D.L. 297 del 16 febbraio 1994, è ammesso ricorso ai provvedimenti disciplinari;
2. il ricorso avverso la sanzione disciplinare può essere fatto dai genitori degli alunni, entro 15 giorni dalla comunicazione della sua irrogazione, all'apposita Commissione di Garanzia.
3. La Commissione di Garanzia di cui al comma 2 del presente articolo è costituita:
 - a. dal Capo d'Istituto;
 - b. dal Presidente del Consiglio d'Istituto;
 - c. dal docente e da uno dei genitori componenti la Giunta Esecutiva;
4. nel caso di "conflitto di interessi" è prevista la sostituzione dei membri della Commissione di Garanzia con altri della medesima componente presenti nel Consiglio d'Istituto;
5. la medesima Commissione di Garanzia decide anche sui conflitti che sorgono all'interno della Scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.